

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2759

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMBURSANO, COVIELLO, D’AMICO,
BORDON, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI e TOIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2004

—————

Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza
e correttezza dei mercati finanziari

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge:	»	10
Art. 1. - Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari	»	10
Art. 2. - Finalità dell'Autorità	»	10
Art. 3. - Funzioni dell'Autorità	»	11
Art. 4. - Poteri dell'Autorità	»	12
Art. 5. - Rapporti dell'Autorità con il Parlamento	»	15
Art. 6. - Modifica dell'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in ma- teria di procedura sanzionatoria	»	15
Art. 7. - Organizzazione dell'Autorità	»	17
Art. 8. - Comitato di garanzia per le attività di revisione contabile	»	19
Art. 9. - Funzioni del Comitato	»	20
Art. 10. - Nuove norme in materia di conferimento e revoca degli incarichi di revisione	»	21
Art. 11. - Coordinamento delle attività svolte dagli organismi istituzionali di vigilanza e controllo sulle società e sui mercati finanziari	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si qualifica come un intervento di complessivo riordino del sistema di vigilanza e controllo sulla correttezza e trasparenza dei mercati finanziari.

La proposta è orientata a due obiettivi distinti ancorchè direttamente correlati: la tutela dei cittadini e degli operatori che investono nel mercato dei valori mobiliari, acquistando o sottoscrivendo prodotti finanziari e strumenti di risparmio; la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interessi tra i soggetti che a vario titolo partecipano al sistema finanziario, a beneficio della stabilità e dell'affidabilità del mercato mobiliare nazionale.

Gli strumenti individuati per il perseguimento di tali obiettivi, a loro volta associati a due distinte proposte legislative contestualmente presentate al Senato sono, per un verso, il riordino del sistema istituzionale dei controlli come attualmente configurato, oggetto del presente disegno di legge, per altro verso, un intervento di ridefinizione del sistema delle sanzioni e degli strumenti di *corporate governance* nel senso rispettivamente di un inasprimento delle pene e di un rafforzamento dei controlli interni, che è stato a sua volta oggetto di un'altra proposta legislativa dei medesimi presentatori recante «Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari» (atto Senato n. 2760).

L'opportunità di riguardare tali aspetti sotto un'unica prospettiva è venuta in evidenza con gli sviluppi giudiziari della crisi finanziaria di due grandi gruppi industriali nazionali del settore alimentare, i gruppi Ciriò e Parmalat.

L'entità, la natura e i risvolti socio-economici di queste due vicende hanno infatti imposto, a tutti i livelli di responsabilità poli-

tica e istituzionale, una seria riflessione sull'efficacia dell'attuale sistema dei controlli e sulla funzionalità e adeguatezza della disciplina societaria vigente alle esigenze di trasparenza ed equilibrio dei controlli interni.

Tali casi hanno anche evidenziato l'opportunità di agire sulle diverse componenti del sistema secondo un approccio che, lungi dal demolire l'attuale architettura dei controlli istituzionali, intende piuttosto distinguere e valorizzare le prerogative e le competenze riconducibili a ciascuna componente, a beneficio dell'equilibrio e dell'efficienza complessiva dei controlli.

In questa chiave deve essere vista la proposta di razionalizzazione delle competenze attribuite alle diverse autorità di controllo che oggi, a vario titolo, vigilano sul mercato dei prodotti finanziari: la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

L'attuale sistema istituzionale dei controlli è infatti caratterizzato da una natura ibrida, contenendo sia elementi tipici del modello di «vigilanza per istituzioni» (ovvero «per soggetti» o «sezionale»), tendente a suddividere le competenze per tipologie di soggetti vigilati, sia aspetti propri del modello di «vigilanza funzionale», centrato invece su una ripartizione di competenze per finalità del controllo o per distinti aspetti funzionali dei mercati.

In particolare, per le banche e le assicurazioni l'ordinamento vigente è conformato al primo modello, attribuendo tutte le competenze di vigilanza a due distinte autorità preposte a ciascun tipo di soggetto vigilato: rispettivamente, la Banca d'Italia e l'ISVAP. Nei servizi di investimento, invece, il modello prevalente appare piuttosto il secondo, con una sud-

divisione delle competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB, a seconda della finalità di controllo perseguita: rispettivamente, la stabilità patrimoniale o la trasparenza.

Questa configurazione è a sua volta il risultato di un lungo processo di progressiva ridefinizione delle funzioni e dello stesso *status* istituzionale della CONSOB che, da organo dello Stato quale originariamente era, si è trasformata lungo circa trenta anni nell'attuale figura di autorità «quasi-indipendente». Infatti, a fronte del riconoscimento di una piena autonomia organizzativa e funzionale, la CONSOB è tuttora soggetta ad alcune forme di dipendenza dall'Esecutivo che non hanno corrispondenza in nessun'altra autorità amministrativa dello stesso tipo (in primo luogo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Si è dunque ritenuto, innanzitutto, di portare a compimento il processo di progressiva attrazione della CONSOB nella sfera delle autorità indipendenti, attribuendo ad essa anche più diretti e penetranti poteri ispettivi e sanzionatori; un processo avviato negli anni Novanta sotto l'impulso della disciplina comunitaria, che avrebbe dovuto comunque trovare un esito anche indipendentemente dalla pressione di crisi contingenti, quale quella del «caso Parmalat».

D'altra parte, si è anche ritenuto di operare una riqualificazione della «missione» istituzionale della CONSOB, orientata ad accentuare le finalità generali di tutela dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari, attraverso un'attività di vigilanza specificamente diretta al controllo sulla trasparenza dei mercati e sulla correttezza dei comportamenti degli operatori, ma anche alla prevenzione e al contrasto dei conflitti di interesse tra tutti i soggetti che partecipano a vario titolo ai mercati finanziari.

A questa impostazione corrisponde la scelta di mutare anche la denominazione della CONSOB, trasformata in «Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari», in modo da dare piena

riconoscibilità al nuovo e più coerente *status* istituzionale dell'organismo e alla finalità di tutela perseguita in via generale.

Nel merito dell'articolato, l'articolo 1 reca la ridenominazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in «Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari», mentre l'articolo 2 ne riformula la finalità generale, individuandola nella tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Tale finalità è perseguita dall'Autorità attraverso i seguenti strumenti:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla CONSOB, all'Autorità sono trasferite le seguenti funzioni (articolo 3):

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'ISVAP;

b) tutte le funzioni di vigilanza sui fondi di previdenza complementare, già attribuite alla COVIP, che verrebbe dunque soppressa.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il disegno di legge attribuisce all'Autorità le seguenti funzioni:

a) la vigilanza sulla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, già in capo alla Banca d'Italia in via esclusiva,

che tuttavia verrebbe esercitata previo parere della stessa;

b) l'espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulla trasparenza dei servizi bancari.

L'attribuzione di queste nuove e più ampie funzioni presuppone per un verso una riorganizzazione interna degli uffici dell'Autorità, e per altro verso un potenziamento delle risorse ad essa destinate. A questo fine si è prevista un'apposita delega legislativa al Governo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorità. Con il medesimo decreto delegato sarebbe altresì disciplinato il trasferimento all'Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale della COVIP e dell'ISVAP.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite all'Autorità con quelle già spettanti alla COVIP e all'ISVAP e trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 1;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di personale;

c) prevedere la destinazione all'Autorità delle risorse già destinate al funzionamento della CONSOB, della COVIP e dell'ISVAP nonché di una quota aggiuntiva annua per lo svolgimento delle maggiori funzioni, non inferiore a 20 milioni di euro in ragione d'anno.

L'articolo 4 individua e qualifica esplicitamente i poteri di cui l'Autorità può disporre. In particolare, si tratta di:

a) *poteri di indirizzo*: l'Autorità adotta linee di indirizzo ovvero regolamenti rivolti agli operatori dei mercati mobiliari;

b) *poteri istruttori e di indagine*: l'Autorità procede d'ufficio o ad istanza dei soggetti interessati pubblici o privati, ivi comprese le associazioni degli utenti e dei consumatori, a svolgere indagini conoscitive di na-

tura generale nei settori di competenza, ovvero a svolgere attività istruttorie specifiche finalizzate all'esercizio dei poteri interdittivi e sanzionatori. Ogni qualvolta, nel corso o all'esito delle predette indagini, l'Autorità ravvisi gli estremi della commissione di un reato, presenta rapporto all'autorità giudiziaria competente;

c) *poteri di accesso e di acquisizione di documenti*: nell'esercizio dei propri poteri di istruttoria e di indagine l'Autorità può ordinare l'esibizione di documentazione detenuta da soggetti pubblici e privati senza che sia possibile opporre il segreto di ufficio o il segreto bancario, avvalendosi dell'assistenza della Guardia di finanza. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi dell'autorità governativa e delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. I soggetti che, richiesti di fornire gli elementi di cui alla presente lettera, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro;

d) *poteri interdittivi e inibitori*: qualora appaia possibile il verificarsi di gravi pregiudizi per gli interessi degli investitori e per la stabilità dei mercati mobiliari e ricorrano gli estremi della gravità e dell'urgenza, l'Autorità può adottare provvedimenti aventi durata determinata, anche di carattere interdittivo e inibitorio, nei confronti dei destinatari. In ogni caso è data la possibilità ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari di cui alla presente lettera di chiedere un riesame alla stessa Autorità, che dispone in merito con provvedimento motivato impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria;

e) *poteri sanzionatori*: nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità può adottare provvedimenti sanzionatori di tipo pecuniario, nonché di sospensione e decadenza da

cariche sociali. L'Autorità può inoltre proporre ai rispettivi ordini di appartenenza l'adozione di misure disciplinari a carico degli iscritti. La proposta si intende accolta e il provvedimento proposto si intende conseguentemente adottato in assenza di diversa deliberazione, che deve intervenire entro il termine di due mesi;

f) poteri di segnalazione: fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5, l'Autorità può in ogni momento segnalare al Parlamento e al Governo, con apposita comunicazione, l'opportunità di interventi normativi in relazione a specifiche esigenze di tutela del mercato e degli investitori. Il presidente dell'Autorità informa, con propria comunicazione, il Parlamento e il Governo degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione, quando li ritenga rilevanti ai fini del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari e della piena tutela degli interessi degli investitori.

Per quanto non espressamente previsto, l'Autorità è dotata dei poteri già attribuiti dalla legge alla CONSOB e, limitatamente ai poteri di vigilanza sulla trasparenza, alla COVIP e all'ISVAP.

L'articolo 5 disciplina e formalizza, nell'ambito del nuovo modello di investitura istituzionale, il rapporto tra l'Autorità e il Parlamento.

In particolare, si stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità presenti al Parlamento un documento che illustri:

a) lo stato generale dei mercati mobiliari nazionali, anche in relazione alla situazione e alle prospettive di evoluzione dei mercati internazionali;

b) le linee d'indirizzo adottate nell'esercizio delle funzioni istituzionali;

c) i principali contenuti dell'attività svolta nell'anno solare precedente.

Al fine di dare evidenza pubblica non solo ai profili gestionali e contabili dell'attività

svolta, ma anche ai fabbisogni finanziari futuri, come stimati dalla stessa Autorità, si prevede che al documento sia allegato il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori recante anche una stima dei fabbisogni finanziari per l'anno in corso. Infine, è previsto che il presidente dell'Autorità possa essere invitato a riferire alle competenti Commissioni parlamentari su questioni generali relative all'andamento dei mercati finanziari.

Nel quadro del nuovo profilo istituzionale disegnato per l'Autorità, diventa particolarmente rilevante l'assunzione di un potere sanzionatorio diretto in capo ad essa, senza alcuna limitazione o sovrapposizione con l'Esecutivo. La disciplina vigente assegna infatti al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie, ancorchè su proposta della CONSOB.

L'articolo 6 incide su questo aspetto, ridesegnando le procedure sanzionatorie previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso una novella dell'articolo 195.

In particolare si prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate dall'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze. L'applicazione delle sanzioni deve essere a tal fine disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

L'articolo 7 reca alcune norme relative all'organizzazione dell'Autorità, prevedendo che, per quanto non espressamente previsto in questo contesto, all'Autorità continui ad applicarsi la disciplina della CONSOB.

Al fine di garantirne l'equilibrio e il profilo d'indipendenza, si prevede un meccani-

smo di investitura parlamentare per i cinque componenti del collegio, il presidente e quattro membri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione delle Commissioni parlamentari competenti riunite della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il presidente e i quattro componenti durano in carica sei anni e non possono essere confermati.

In sede di prima nomina, gli incarichi dei componenti dell'Autorità hanno durata differenziata secondo il seguente schema:

- a) il presidente dura in carica sei anni;
 - b) i quattro membri durano in carica rispettivamente due, tre, quattro e cinque anni.
- In questo caso, le Commissioni parlamentari riunite designano, con distinte deliberazioni, il presidente e ciascun membro, specificando la rispettiva durata in carica.

Per la medesima finalità di accentuazione dell'indipendenza dall'Esecutivo, una apposita disposizione fissa anche le indennità spettanti al presidente e ai quattro membri dell'Autorità, quantificandole nel 75 per cento delle indennità previste rispettivamente per il presidente e per ciascun giudice della Corte costituzionale.

È inoltre previsto un articolato elenco di incompatibilità riferito sia al periodo di svolgimento, sia ai quattro anni successivi.

In particolare, per tutta la durata dell'incarico, a pena di decadenza dall'ufficio, il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza; non possono essere imprenditori commerciali, né amministratori, soci a responsabilità illimitata, sindaci o revisori di società commerciali; non possono essere dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati; infine, non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti

nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della medesima Autorità.

Per i quattro anni successivi alla cessazione dall'incarico, si prevede invece che i componenti dell'Autorità non possano intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi all'Autorità, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie.

In questo caso, si prevede che - ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - la violazione di tale divieto sia punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.

Il disegno di legge prende in considerazione anche i casi di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva dell'Autorità, di accertata impossibilità di funzionamento o di continuata inattività per un periodo almeno pari a sei mesi. In questi casi il collegio dell'Autorità può essere sciolto prima della scadenza del suo mandato con delibera della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procederebbe alla nomina del nuovo collegio.

Quanto ai ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità, è stabilito che essi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (la competenza è individuata nel tribunale amministrativo regionale del Lazio).

L'articolo 8 istituisce il Comitato di garanzia per le attività di revisione contabile.

Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei re-

visori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dall'Autorità;
- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Al precipuo scopo di assicurare il profilo funzionale del Comitato quale sede di confronto e mediazione tra i soggetti che a vario titolo partecipano al funzionamento dei mercati mobiliari, e al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, l'articolo 9 prevede che al Comitato competano le seguenti funzioni:

- a) l'approvazione delle deliberazioni di conferimento o revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci (si veda l'articolo 10);
- b) lo svolgimento di attività consultiva a favore dell'Autorità, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;
- c) la fissazione, ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dall'Autorità, dei profili tariffari applicabili dalle società di revisione, successivamente deliberati dalla stessa Autorità con apposito provvedimento.

L'attribuzione al Comitato di un ruolo diretto nell'approvazione delle delibere assembleari di conferimento o revoca degli incarichi di revisione impone una modifica alla disciplina vigente. A tal fine, l'articolo 10 novella l'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo il seguente meccanismo di conferimento e revoca dell'incarico:

1) l'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale istituito presso l'Autorità (oggi presso la CONSOB), di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, l'Autorità provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico;

2) il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dall'assemblea sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con deliberazione dell'Autorità;

3) la deliberazione è trasmessa all'Autorità, che la sottopone per la definitiva approvazione al Comitato di garanzia per le attività di revisione contabile;

4) l'assemblea può chiedere all'Autorità, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

Per indurre una rotazione negli incarichi di revisione, si prevede che ciascun incarico duri cinque esercizi e non possa essere immediatamente rinnovato.

Infine, con riguardo alle attività di revisione, si prevede che l'Autorità stabilisca con propri regolamenti:

- a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;
- b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;
- c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione.

L'ultimo articolo - l'articolo 11 - riguarda il coordinamento delle attività svolte dagli organismi istituzionali di vigilanza e controllo sulle società e sui mercati finanziari.

I soggetti istituzionali considerati a questo fine sono: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.

In linea con un modello di attribuzione delle competenze che privilegi l'elemento funzionale rispetto agli ambiti di attività, si prevede che le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito, fino ad oggi esercitate in via diretta dalla Banca d'Italia, siano trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Quanto alla vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, essa è attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia.

A tal fine, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia sono trasferite le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'ISVAP.

Si prevede dunque che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-

tivo di riordino di cui all'articolo 3, comma 3, siano soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Dalla medesima data, le competenze esercitate dalla COVIP e quelle trasferite dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), sono attribuite all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.

Un'ulteriore disposizione prescrive l'obbligo per tutti gli organismi di vigilanza di esercitare le rispettive funzioni assicurando la necessaria cooperazione e integrazione delle attività.

In particolare, si prevede che la Banca d'Italia, l'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Gli stessi organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento.

Per il medesimo fine, si prescrive che tali organismi indipendenti, nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, individuino forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in «Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari», di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile, secondo le norme di legge e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.

Art. 2.

(Finalità dell'Autorità)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati.

2. L'Autorità persegue la finalità di cui al comma 1 attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto

nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 3.

(Funzioni dell'Autorità)

1. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla CONSOB, all'Autorità sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare, le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, all'Autorità sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

a) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d'Italia;

b) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla lettera a), limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, en-

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorità. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite all'Autorità dalla presente legge con quelle già spettanti alla COVIP e all'ISVAP e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione all'Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della CONSOB, della COVIP e dell'ISVAP, nonché di una quota aggiuntiva annua per lo svolgimento delle maggiori funzioni non inferiore a 20 milioni di euro in ragione d'anno.

4. All'onere derivante dall'esercizio della delega di cui al comma 3 si provvede, entro il limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Poteri dell'Autorità)

1. Fatti salvi i poteri già attribuiti dalla legge alla CONSOB, nonché, limitatamente alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo

3, comma 1, alla COVIP e all'ISVAP, nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità è dotata in via generale dei seguenti poteri:

a) poteri di indirizzo: l'Autorità adotta linee di indirizzo ovvero regolamenti rivolti agli operatori dei mercati mobiliari, contenenti disposizioni volte alla salvaguardia delle finalità di cui all'articolo 2. I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) poteri istruttori e di indagine: l'Autorità procede d'ufficio o ad istanza dei soggetti interessati pubblici o privati, ivi comprese le associazioni degli utenti e dei consumatori, a svolgere indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza, ovvero a svolgere attività istruttorie specifiche finalizzate all'esercizio dei poteri interdittivi e sanzionatori. Ogni qualvolta, nel corso o all'esito delle predette indagini, l'Autorità ravvisi gli estremi della commissione di un reato, presenta rapporto all'autorità giudiziaria competente;

c) poteri di accesso e di acquisizione di documenti: nell'esercizio dei propri poteri di istruttoria e di indagine l'Autorità può ordinare l'esibizione di documentazione detenuta da soggetti pubblici e privati senza che sia possibile opporre il segreto di ufficio o il segreto bancario; a tal fine si avvale dell'assistenza del Corpo della guardia di finanza. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi dell'autorità governativa e delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che, richiesti di fornire gli elementi di cui alla presente lettera, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro;

d) poteri interdittivi e inibitori: qualora appaia possibile il verificarsi di gravi pregiudizi per gli interessi degli investitori e per la stabilità dei mercati mobiliari e ricorrano gli

estremi della gravità e dell'urgenza, l'Autorità può adottare provvedimenti aventi durata determinata anche di carattere interdittivo e inibitorio nei confronti dei destinatari. In ogni caso è data la possibilità ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari di cui alla presente lettera di chiedere un riesame alla stessa Autorità, che dispone in merito con provvedimento motivato impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria;

e) poteri sanzionatori: nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità può irrogare direttamente sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le procedure previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, nonchè adottare provvedimenti di sospensione e decadenza da cariche sociali. L'Autorità può inoltre proporre agli ordini professionali di appartenenza l'adozione di misure disciplinari a carico dei rispettivi iscritti. La proposta si intende accolta e il provvedimento proposto si intende conseguentemente adottato in assenza di diversa deliberazione, che deve intervenire entro il termine di due mesi;

f) poteri di segnalazione: fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5, l'Autorità può in ogni momento segnalare al Parlamento e al Governo, con apposita comunicazione, l'opportunità di interventi normativi in relazione a specifiche esigenze di tutela del mercato e degli investitori. Il presidente dell'Autorità informa, con propria comunicazione, il Parlamento e il Governo degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione, quando li ritenga rilevanti ai fini del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari e della piena tutela degli interessi degli investitori.

Art. 5.

(Rapporti dell'Autorità con il Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità presenta al Parlamento un documento che illustra:

a) lo stato generale dei mercati mobiliari nazionali, anche in relazione alla situazione e alle prospettive di evoluzione dei mercati internazionali;

b) le linee d'indirizzo adottate nell'esercizio delle funzioni istituzionali;

c) i principali contenuti dell'attività svolta nell'anno solare precedente.

2. Al documento di cui al comma 1 è allegato il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori recante anche una stima dei fabbisogni finanziari per l'anno in corso.

3. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire alle competenti Commissioni parlamentari su questioni generali relative all'andamento dei mercati finanziari.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di procedura sanzionatoria)

1. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - *(Procedura sanzionatoria)* –
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dall'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.

2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le

deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o dell'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono te-

nuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

Art. 7.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo collegiale composto da un presidente e quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e di indiscussa moralità e indipendenza. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, essi durano in carica sei anni e non possono essere confermati.

2. Il presidente e i quattro membri dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione delle Commissioni parlamentari competenti riunite della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. In sede di prima nomina, gli incarichi dei componenti dell'Autorità hanno durata differenziata secondo il seguente schema:

- a) il presidente dura in carica sei anni;
- b) i quattro membri durano in carica rispettivamente due, tre, quattro e cinque anni;
- c) le Commissioni parlamentari riunite designano, con distinte deliberazioni adottate secondo le modalità di cui al comma 2, il presidente e ciascun membro, specificando la rispettiva durata in carica ai sensi del presente comma.

4. L'indennità spettante al presidente è fissata nella misura del 75 per cento dell'indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte costituzionale. L'indennità spettante a ciascuno dei quattro membri è fissata nella misura del 75 per cento dell'indennità annua lorda riconosciuta ai giudici della Corte costituzionale.

5. A pena di decadenza dall'ufficio, per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività

professionale o di consulenza. Essi non possono essere imprenditori commerciali, né amministratori, soci a responsabilità illimitata, sindaci o revisori di società commerciali. Non possono essere dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

6. Nei quattro anni successivi alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi all'Autorità, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tale divieto è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

7. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge; il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai componenti del collegio.

9. Nel caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di accertata impossibilità di funzionamento o di continuata inattività per un periodo almeno pari a sei mesi, il collegio dell'Autorità può essere sciolto prima della scadenza del suo mandato con delibera conforme di entrambe le Camere, adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

10. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento disposto ai sensi del comma 9, si procede alla nomina del presidente e dei membri dell'Autorità ai sensi della presente legge.

11. Ferma restando la disciplina in materia di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori dell'Autorità, di cui all'articolo 195, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I ricorsi possono essere promossi anche da associazioni portatrici di interessi collettivi e diffusi.

12. Per quanto non previsto dalla presente legge, all'Autorità si applica la disciplina in materia di organizzazione e funzionamento della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 8.

(Comitato di garanzia per le attività di revisione contabile)

1. È istituito presso l'Autorità il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dall'Autorità;
- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dall'Autorità e durano in carica tre anni.

Art. 9.

(Funzioni del Comitato)

1. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;

b) svolge attività consultiva a favore dell'Autorità, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;

c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dall'Autorità, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dall'Autorità stessa con apposito provvedimento.

Art. 10.

(Nuove norme in materia di conferimento e revoca degli incarichi di revisione)

1. L'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico)* - 1. L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, di seguito denominata «Autorità», che la sottopone per la definitiva approvazione al Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, l'Autorità provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento dell'Autorità.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere all'Autorità, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare

l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. L'Autorità stabilisce con regolamento:

a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione».

Art. 11.

(Coordinamento delle attività svolte dagli organismi istituzionali di vigilanza e controllo sulle società e sui mercati finanziari)

1. Le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'ISVAP.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 3, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, le competenze esercitate dalla COVIP e quelle trasferite dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.

5. La Banca d'Italia, l'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento.

6. Gli organismi di cui al comma 5, nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni.